

PROPOSTA DI DELIBERA

VISTA la delibera di consiglio comunale n° 49 del 16/07/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016 e la relativa relazione previsionale e programmatica;

VISTA la deliberazione giunta n. 50 del 16/07/2014 avente ad oggetto: "Piano delle risorse 2014";

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.P.G.R. n. 165/Urb. del 20/06/1972, nonché le successive Varianti, tra cui la Variante Generale n. 37 al P.R.G.C., di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 84 del 09/11/2004, la cui esecutività è stata parzialmente confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 3520 del 21/12/2004, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 del 26/01/2005, la Variante Generale n. 40 al P.R.G.C., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24/03/2011 la cui esecutività è stata confermata con Delibera della Giunta Regionale n. 1400 del 22/07/2011 e pubblicata per estratto sul B.U.R. del 10/08/2011, e le successive Varianti puntuali approvate;

VISTA la LR 3/2011 "Norme in materia di telecomunicazioni" che prevede che i Comuni si dotino di un *Regolamento Comunale della Telefonia Mobile*, volto a disciplinare la materia relativa all'installazione e manutenzione degli impianti di telefonia mobile sull'intero territorio Comunale;

VISTA la necessità di coordinare al predetto Regolamento il PRGC vigente;

VISTA la disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. n. 38912 del 12.11.2014, con cui si è disposto l'avvio del procedimento per una Variante al PRGC, al fine di modificare le relative Norme Tecniche di Attuazione.

PRESO ATTO che con la medesima disposizione si è demandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata l'incarico di redazione degli elaborati costituenti la predetta variante;

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dalla L.R. 5/2007 e dal regolamento della stessa D.P.Reg. 86/2008 come "non sostanziali", in quanto rispetta i limiti di flessibilità del PRGC vigente, e che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 17 del citato D.P.Reg. 86/2008;

VISTO l'elaborato unico di Variante predisposto dalla Responsabile del procedimento Urbanistico dott.ssa Linda Rossetto, iscritta all'Ordine degli APPC della Provincia di Pordenone al n. 644, conformemente a quanto indicato dal D.P.Reg. 86/2008, che contiene:

- Relazione illustrativa e Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità e Relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata;
- Dichiarazione limiti di flessibilità
- Dichiarazione vincoli beni culturali e paesaggistici
- Dichiarazione relazione geologica
- Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- Verifica delle significatività delle previsioni della Variante relativamente all'incidenza sui siti della rete "Natura 2000";

CONSIDERATO che la Variante è finalizzata a modificare le NTA del PRGC vigente, e che quanto previsto dalla Variante si rende necessario al fine di adeguare lo strumento pianificatorio con il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile in corso di approvazione;

CONSIDERATO che nell'elaborato "Verifica delle significatività delle previsioni della variante relativamente all'incidenza sui siti della "Rete Natura 2000"" a firma della dott.ssa Linda Rossetto, Responsabile del procedimento Urbanistico, quanto previsto dalla Variante ha un'incidenza non

significativa su SIC e ZPS, e che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti della rete "Natura 2000" ubicati all'interno e/o limitrofi al territorio comunale;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Urbanistica in data 19/11/2014, ed ha conseguito parere favorevole;

VISTO l'art. 63, comma 5, della L.R. 5/2007, secondo il quale il Comune, nelle more dell'adeguamento al PTR (Piano Territoriale Regionale) della legge può adottare varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR stesso;

VISTA la L.R. 22/2009 di avvio della riforma della pianificazione territoriale regionale, che stabilisce le direttive per la predisposizione del nuovo Piano regionale, denominato Piano di Governo del Territorio (PGT);

DATO ATTO che il Decreto del Presidente della Regione n.084/pres del 16/04/2013, con il quale viene approvato il Piano di Governo del Territorio, dispone che *"il Piano del governo del territorio di cui al punto 1 entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima del 01 gennaio 2015"*;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), che definisce tra le "varianti non sostanziali" ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007 quelle che *"a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente (...) d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementano l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti"*;

VISTO l'elaborato "Obiettivi, Strategie e Limiti di Flessibilità" della Variante Generale n. 40 sopra richiamata, che all'art. 8.3, comma 1 lett. c dispone quanto segue per le zone di tipo "S – servizi e attrezzature collettive": *"Limiti di Flessibilità (...) La zona S: (...) è modificabile di sottozona e/o di servizio o attrezzatura, anche per costituire tipologie nuove, purché:*

- 1) *siano rispettati gli standards urbanistici regionali*
- 2) *non siano ridotte le zone di bosco, imboschimento e verde territoriale"*

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto:

- prevede la possibilità dell'insediamento di un servizio in una zona servizi;
- non incide sugli standard urbanistici regionali;
- non interessa zone di bosco, imboschimento o verde territoriale;

e quindi rientra nei limiti di flessibilità ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/2008;

DATO ATTO che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 17 del citato D.P.Reg. 086/2008;

CONSIDERATO CHE:

La flessibilità del PRGC consente, all'art. 14, comma 3 punto 10, la modifica delle NTA (ad eccezione degli indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura).

La variante proposta consistente in una modifica alle NTA, è pertanto pienamente coerente con i limiti di flessibilità e con la struttura di piano; infatti:

- prevede la modifica di un articolo delle NTA;
- non incide sugli standard urbanistici regionali;
- ha esclusivamente carattere normativo e non incide su zonizzazione o su perimetrazione di zona.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", il quale prevede che "(...) per le piccole aree di interesse locale, tra cui le aree interessate dai Piani Attuativi la Giunta Comunale, quale Autorità competente, valuta se le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano possano avere effetti significativi sull'ambiente (...)";

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 20/11/2014 è stato disposto che la Variante in oggetto non sia assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008;

DATO ATTO che, essendo la Variante di carattere normativo, estesa a tutto il territorio comunale, essa interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., o complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto medesimo, come dichiarato dalla progettista della proposta di Variante;

PRESO ATTO della asseverazione geologica prodotta dalla progettista della proposta di Variante ai fini di cui all'art. 17, comma 11, del D.P.Reg. n. 086/2008.;

DATO ATTO che la Variante in oggetto non comporta incidenze significative sui Siti Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, come certificato dalla Verifica delle significatività delle previsioni della Variante relativamente all'incidenza sui siti della rete "Natura 2000";

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008;

VISTO la L.R. n. 16/2008;

VISTA la L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 22/2009

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

- di adottare la Variante 50 al P.R.G.C., non sostanziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 della L.R. 5/2007 e dall'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008;

- di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante del presente atto gli elaborati citati in premessa a firma della Capo Ufficio Urbanistica dott.ssa Linda Rossetto, iscritta all'Ordine degli APPC della Provincia di Pordenone al n. 644, incaricata con disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. n. 38912 del 12.11.2014;

- di incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di sovrintendere all'espletamento delle procedure di pubblicazione previste dalla L.R. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni altro adempimento necessario all'approvazione della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto connesso e conseguente.

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e dell'art. 1 comma 19 della L.R. n.21/2003.

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della

regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Data, 20 novembre 2014

PER
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
arch. Elisa Turco
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Lenardi

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
dott.ssa Cristina SERANO